



LE MISURE DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022-2024 PER GLI ENTI LOCALI

Roma, 4 gennaio 2022

La sintesi delle disposizioni è ripresa in gran parte dal Dossier n. 474/2 del Servizio studi del Senato. Le misure di particolare interesse per le Province sono evidenziate in grassetto.

ASSISTENZA PER ALUNNI CON DISABILITÀ (commi 179-182)

Si istituisce il “fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità” con una dotazione di 100 milioni di euro a decorrere dal 2022, per il potenziamento dei servizi di assistenza alla autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, e della scuola secondaria di primo e secondo grado. Il fondo è ripartito per la quota parte di 70 milioni in favore degli enti territoriali con decreto interministeriale, previa intesa in Conferenza Unificata entro il 30 giugno di ciascun anno e per la quota parte di 30 milioni in favore dei Comuni con decreto interministeriale, previa intesa in Conferenza Stato-Città entro il 30 giugno di ciascun anno.

REVISIONE PREZZI DEI MATERIALI NEI CONTRATTI PUBBLICI (comma 398)

Si incrementa il Fondo per la revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici (art. 1-septies del D.L. 73/2021 - cd. decreto Sostegni-bis) per far fronte agli aumenti eccezionali dei prezzi verificatisi in tutto il 2021 (e non solo nel primo semestre dello stesso, come previsto dal testo vigente).

INFRASTRUTTURE STRADALI SOSTENIBILI (comma 405)

Si forniscono a regioni, province e città metropolitane gli strumenti per adeguare gli standard di servizio e aumentare la resilienza delle infrastrutture stradali di loro competenza per adeguare l'offerta trasportistica alle esigenze dei territori. Tali interventi sono addizionali a quanto già stanziato nel Piano Nazionale Complementare per aumentare la coesione territoriale centri-aree interne, permettendo una migliore circolazione di persone e merci, ed inoltre aumentano la resilienza di tali aree in caso di eventi calamitosi.

STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE (commi 418-419)

Si incrementano di 20 milioni di euro per l'anno 2023 e di 30 milioni di euro per l'anno 2024, le risorse destinate alla Strategia nazionale per le aree interne, già stanziata nell'ambito del Fondo Nazionale Complementare alla programmazione del PNRR (comma 1). I criteri di ripartizione di tali risorse aggiuntive restano gli stessi già previsti per il riparto delle risorse autorizzate dal Piano complementare; riguardo ai soggetti beneficiari, si prevede che si tenga conto anche delle nuove Aree interne, le quali, nell'ambito del ciclo di programmazione 2021-2027, saranno individuate entro il prossimo 28 settembre 2022.

MESSA IN SICUREZZA PONTI E VIADOTTI (commi 531-532)

Si prevede l'assegnazione alle Province e alle Città metropolitane di ulteriori risorse per la messa in sicurezza dei ponti e dei viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza.

MANUTENZIONE SCUOLE (comma 533)

Si incrementa il finanziamento per gli interventi di manutenzione straordinaria, di messa in sicurezza, di nuova costruzione, di incremento dell'efficienza energetica e di cablaggio interno, delle scuole di province e città metropolitane, nonché degli enti di decentramento regionale del FVG.

FUNZIONI FONDAMENTALI PROVINCE (comma 561)

Si prevede un contributo di parte corrente per le province e le città metropolitane per il finanziamento e lo sviluppo delle loro funzioni fondamentali, sulla base dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali:

- 80 milioni di euro per l'anno 2022,
- 100 milioni di euro per l'anno 2023,
- 130 milioni di euro per l'anno 2024,
- 150 milioni di euro per l'anno 2025,
- 200 milioni di euro per l'anno 2026,
- 250 milioni di euro per l'anno 2027,
- 300 milioni di euro per l'anno 2028,
- 400 milioni di euro per l'anno 2029,
- 500 milioni di euro per l'anno 2030,
- 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031.

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO NELLE PROVINCE (562)

Si prevede che le province possano assumere a tempo determinato e con contratti di lavoro flessibile nel limite del cento per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, abrogando le norme che prevedono limitazioni maggiori (comma 847 dell'articolo 1 della legge n. 205/2017 e la disposizione del secondo periodo dell'art. 33, comma 1-ter del D.L. n. 34/2019). Si prevede altresì che la spesa per le assunzioni a tempo determinato per i progetti PNRR delle province e delle città metropolitane non rileva ai fini del calcolo del valore soglia di cui all'art. 33, comma 1-bis del dl 34/2019, per le assunzioni di personale a tempo indeterminato e ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, di cui all'art. 1, commi 557 e 562 della, l. 296/2006, attraverso la riduzione delle spese di personale. Le assunzioni effettuate per le finalità del PNRR sono comunque subordinate all'asseverazione, da parte dell'organo di revisione contabile, del rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio.

INDENNITÀ SINDACI (commi 583-587)

Si prevede che l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni delle regioni a statuto ordinario sia incrementata in percentuale al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni. L'incremento è adottato in misura graduale per il 2022 e 2023 e in misura permanente a decorrere dal 2024. Anche le indennità di funzione dei vicesindaci, assessori e presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci con l'applicazione delle percentuali vigenti.

PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ (comma 589)

Si istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo con una dotazione finanziaria pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, per l'adozione di iniziative degli enti locali per la promozione della legalità, nonché di misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali vittime di atti intimidatori.

PERDITA DI GETTITO COVID (commi 590-591)

Si dispone la proroga al 31 ottobre 2022 del termine della verifica a consuntivo della effettiva perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell'andamento delle spese negli anni 2020 e 2021 degli enti locali beneficiari delle risorse del Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali, ai fini dell'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra comuni e tra province e città metropolitane e della rimodulazione delle somme originariamente attribuite.

LEP - PARERE CTFS (comma 592)

Si introduce il parere obbligatorio della Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS) per la definizione delle modalità di riparto delle risorse finanziarie necessarie per le funzioni di competenza degli enti territoriali correlate con i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e del relativo monitoraggio.

DEBITI COMMERCIALI (commi 597-603)

Si consente alle regioni e agli enti locali di rinegoziare le anticipazioni di liquidità concesse dal Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, che abbiano un tasso di interesse pari o superiore al 3 per cento.

PUBBLICO IMPIEGO (commi 604-613)

Si stabilisce l'incremento delle risorse per i trattamenti accessori dei dipendenti statali (ivi compresi i dirigenti) rispetto a quelle destinate alla medesima finalità nel 2021 e si determinano gli oneri a carico del bilancio dello Stato per i rinnovi contrattuali 2022-2024. Gli enti locali possono aumentare le risorse destinate al trattamento accessorio del personale, a valere sui propri bilanci, con la medesima percentuale e i medesimi criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato. Viene ribadito che, per il personale dei Comuni, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024 sono posti a carico dei bilanci delle amministrazioni stesse come previsto dall'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001. Viene previsto uno stanziamento, a decorrere dal 2022, pari allo 0,55 per cento del monte retributivo del 2018 al fine di definire, nell'ambito dei contratti collettivi nazionali per il triennio 2019-2021, i nuovi ordinamenti professionali del personale non dirigente sulla base dei lavori delle commissioni paritetiche sui sistemi di classificazione professionale previste dai contratti collettivi precedenti, prevede, per le amministrazioni statali. Si prevede infine l'istituzione di un fondo per la formazione dei dipendenti pubblici, con una dotazione di 50 milioni di euro annui, a decorrere dal 2022.

SPESE DI PROGETTAZIONE (comma 820)

Si incrementa l'importo dei contributi assegnabili agli enti locali per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio.

RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE (commi 992-994)

Si prevede, per gli enti locali in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, che hanno già proceduto all'approvazione del Piano di riequilibrio prima della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ma il cui iter non sia ancora concluso con l'approvazione del Piano da parte della Corte

dei conti, la facoltà di procedere alla rimodulazione del suddetto Piano di riequilibrio, in deroga alle norme in materia del Testo Unico enti locali (TUEL).

PROROGA CONTRATTI DI CONSULENZA E COLLABORAZIONE (comma 995)

Si consente alle Pubbliche Amministrazioni coinvolte a vario titolo nelle attività di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della rispettiva autonomia, di prorogare i contratti di consulenza e collaborazione, di cui all'articolo 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001, con soggetti fisici esterni alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2026, previa valutazione della copertura economica a carico del bilancio dell'amministrazione interessata.

FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE GIOVANILI (nota variazioni legge bilancio – Tabella MEF)

Il Fondo Nazionale per le politiche giovanili (DL 223 del 2006 art.19 c 2) viene rifinanziato e implementato per le annualità 2022-2023 e 2024 e successive con un incremento di 50 milioni per le annualità 2022 e 2023 e un incremento di 25 milioni per le annualità 2024 e seguenti. Quindi per le annualità 2022 e 2023 il fondo ammonta a 85.863.599 euro annui, dall'annualità 2024 e seguenti ammonta a 60.863.599 euro annui.

Le misure di particolare interesse per i Comuni.

ASILI NIDO (commi 172-173)

Si incrementa la quota del Fondo di solidarietà comunale (FSC) destinato a potenziare il numero di posti disponibili negli asili nido e determina un livello minimo che ciascun comune o bacino territoriale è tenuto a garantire. Il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia per i bambini compresi nella fascia di età da 3 a 36 mesi deve aggiungere un livello minimo garantito del 33 per cento su base locale entro l'anno 2027, considerando anche il servizio privato.

TRASPORTO STUDENTI DISABILI (comma 174)

Si dispone l'assegnazione di una quota delle risorse del Fondo di solidarietà comunale ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna, da finalizzare all'incremento del numero di studenti disabili, frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, privi di autonomia, a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica.

RIGENERAZIONE URBANA (commi 534-542)

Si assegnano ai comuni di piccole dimensioni contributi per investimenti nel limite complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2022, al fine di favorire gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.

SERVIZI SOCIALI COMUNI SICILIA E SARDEGNA (comma 563)

Si dispone l'assegnazione di una quota aggiuntiva delle risorse del Fondo di solidarietà comunale ai comuni delle regioni Sicilia e Sardegna, da finalizzare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata. Il contributo è ripartito tenendo conto dei fabbisogni standard, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Si prevede, inoltre, l'attivazione di un meccanismo di monitoraggio delle risorse, basato sull'identificazione di obiettivi di servizio da raggiungere.

FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE (comma 564)

Si ridetermina la dotazione complessiva del Fondo di solidarietà comunale a partire dall'anno 2022 in relazione a quanto disposto dagli articoli 44, 45 e 171 del disegno di legge in esame, che incrementano le risorse destinate, nell'ambito del Fondo stesso, al potenziamento degli asili nido, dei servizi in materia sociale e del trasporto dei disabili.

COMUNI IN CRISI FINANZIARIA (commi 565-566)

si introducono norme per il sostegno dei comuni che hanno intrapreso procedure riequilibrio finanziario pluriennale e che, nello specifico, presentino criticità di bilancio di tipo strutturale, imputabili alle caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio, al fine di tenere conto della giurisprudenza della Corte costituzionale. A tal fine sono stanziati, per il biennio 2022-2023, 450 milioni di euro. La principale novità è costituita dall'esplicita estensione dell'intervento anche ai comuni di Sicilia e Sardegna, esclusi originariamente dal riparto delle risorse.

COMUNI METROPOLITANI IN CRISI FINANZIARIA (commi 567-580)

Si prevede un contributo statale complessivo di 2.670 milioni, per gli anni dal 2022 al 2042, a favore dei comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo pro-capite superiore a 700 euro. L'erogazione del contributo è subordinata alla sottoscrizione di un Accordo tra il Presidente del Consiglio dei ministri (o suo delegato) e il Sindaco, monitorato dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, in cui il comune si impegna a concorrere al ripiano del disavanzo per almeno un quarto del contributo statale annuo concesso, attraverso: l'incremento dell'addizionale IRPEF e l'introduzione di una addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale; la valorizzazione del patrimonio e l'incremento dei canoni di concessione e locazione; l'incremento della riscossione delle entrate; un'ampia revisione della spesa, in particolare attraverso il riordino e la riduzione degli uffici (e dei relativi spazi), il contenimento della spesa per il personale, la razionalizzazione delle società partecipate.

PICCOLI COMUNI (commi 581-582)

Si istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022 in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che presentino criticità strutturali evidenziate da specifici indicatori.

COMUNI MONTANI (commi 593-596)

Viene istituito il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, con una dotazione di 100 milioni per il 2022 e 200 milioni a decorrere dal 2023, al fine di promuovere e realizzare interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, nonché misure di sostegno in favore dei Comuni totalmente e parzialmente montani.

PROROGA ESENZIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE (commi 706-707)

Si prorogano le disposizioni di esonero di cui all'articolo 9 ter, commi da 2 a 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, fino al 31 marzo 2022. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con una dotazione di 82,5 milioni di euro per l'anno 2022.